

Allegato A)

Fascicolo n. 38231

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO

AGRICOLO ITALIANO DA TIRO PESANTE RAPIDO (ANACAITPR)

Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

L'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (ANACAITPR), riconosciuta con D.P.R. n. 924 del 28 novembre 1974, ha sede nel Comune di Vigasio (VR) ed è regolata dal presente Statuto.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro e svolge la sua attività nel territorio nazionale e all'estero.

Nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria e organizzativa e, ove non risulti in contrasto rispetto agli impegni assunti dall'Associazione nel quadro dei progetti comunitari e nazionali ai quali la stessa prende parte e rispetto alla vigente normativa in materia di riproduzione animale, l'Associazione può aderire ad Organizzazioni nazionali, estere e internazionali aventi scopi affini.

Ai sensi del comma precedente, l'Associazione a seguito dell'atto di scissione ai rogiti del notaio Carmine Andretta di Roma in data 26 settembre 2018 Rep. 35.996 racc. 22582, è Socia della Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza

e Specie.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2099.

ART. 4 - OGGETTO

L'Associazione tutela con finalità non lucrative il patrimonio nazionale della razza CAITPR ed a tal fine si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione della razza stessa e dei prodotti derivati.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione:

1. nel rispetto della vigente disciplina in materia di riproduzione animale, cura, nel quadro delle direttive impartite dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico della razza, l'espletamento del lavoro di selezione, attraverso l'istituzione ed il funzionamento del Libro Genealogico, del quale provvede a depositare a norma di legge i relativi marchi; svolge l'attività di Ente Selezionatore ai sensi delle vigenti normative in tema di riduzione animale e predispone i programmi genetici, che sottopone per l'approvazione dell'Autorità competente;
2. Adotta un proprio Regolamento associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi

statutari., da sottoporre preventivamente all'esame vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, teso a stabilire, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione, a garantire loro la parità di trattamento, a stabilire le modalità di votazione ed il numero dei Comitati di Razza, a stabilire l'attribuzione dei voti in Assemblea, a stabilire le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli organi Associativi.

3. promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con gli Organi Statali competenti e con istituti di ricerca e di sperimentazione;

4. adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dagli Organi di Governo;

5. promuove ed organizza manifestazioni atte a mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione e collabora nella loro organizzazione integrandole e sviluppandole ai fini economici;

6. svolge per i fini di cui sopra nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche

provvedendo tra l'altro al deposito del marchio valorizzando la genetica italiana;

7. cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;

8. può allevare bestiame, condurre aziende agricole, centri genetici e centri di produzione di materiale seminale ed embrioni al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza;

9. può svolgere specifici progetti che possano prevedere gli incroci di razza;

10. promuove quelle iniziative che possono utilmente contribuire alla diffusione della Razza CAITPR e delle tecnologie di allevamento e selezione italiana all'estero;

11. favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione;

12. promuove ed attiva la certificazione dei prodotti derivati dai soggetti di Razza CAITPR anche depositando il relativo marchio;

13. acquista bestiame, attrezzature o quant'altro possa servire per lo svolgimento dei programmi e delle iniziative di cui al punto 9) con eventuale successiva cessione degli stessi, nei limiti istituzionali o statutari dell'Associazione e delle esigenze richieste per l'espletamento dei programmi di assistenza tecnica;

14. può partecipare ad Enti od Associazioni aventi fini analoghi e può assumere partecipazioni anche societarie e

strumentali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali;

15. svolge e promuove attività di assistenza tecnica, disseminazione delle conoscenze e formazione degli allevatori;

16. può progettare e promuovere, attraverso strumenti collettivi di assicurazione, l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'allevamento del bestiame, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi in materia.

Titolo II - DEI SOCI

ART. 5 - I SOCI

Possono far parte dell'Associazione:

Allevatori, singoli o persone giuridiche in qualsivoglia forma, purché proprietari diretti di almeno un capo regolarmente iscritto nel Libro genealogico nei Registri Fattrici o Stalloni.

La quota di partecipazione o il contributo associativo è intrasmissibile per atto tra vivi.

ART. 6 - MODALITA' ADESIONE

Gli allevatori di cui all'art. 5 che intendano far parte dell'Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, dichiarando di accettarne incondizionatamente lo Statuto.

Sulla ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo.

Contro la deliberazione di rigetto, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea Generale dell'Associazione, che si pronuncia in via definitiva.

ART. 7 - QUOTE E CONTRIBUTI

Ogni Socio deve versare:

- a) una quota di iscrizione "una tantum", il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) una quota annuale in misura fissa dell'ammontare determinato con delibera del Consiglio Direttivo;
- c) una quota annuale dell'ammontare determinato dal Consiglio Direttivo in rapporto al numero di capi di cui all'art. 5;
- d) eventuali contributi straordinari relativi a iniziative di carattere eccezionale approvati dal Consiglio Direttivo;
- e) contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie e servizi, determinati con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi di cui sopra, essendo versamenti a fondo perduto, non sono in alcun caso ripetibili.

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

La partecipazione all'Assemblea Generale dell'Associazione ed alle Assemblee delle Sezioni Territoriali e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci in regola con

l'adempimento delle quote e dei contributi di cui all'articolo 7 secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.

A tutti gli effetti la rappresentanza dei soci dell'Associazione, è esercitata da colui cui la rappresentanza è attribuita secondo le vigenti norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell'Associazione nonché ai diritti ed obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale, al quale i soci si uniformano.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
- b) l'osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione;
- c) il regolare pagamento delle quote e dei contributi di cui all'art. 7;
- d) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti

dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;

e) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;

f) la tempestiva comunicazione nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio.

ART. 10 - PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde:

a) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione dall'art. 5;

b) per recesso, il quale deve essere comunicato tramite lettera raccomandata o pec all'Associazione con un preavviso di almeno tre mesi e decorre con lo scadere dell'anno in cui scadono i tre mesi dalla data della relativa comunicazione;

c) per esclusione, dovuta a violazione degli obblighi contributivi di cui all'art. 7;

d) per esclusione, dovuta al mancato adempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

La perdita della qualità di associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per i casi di cui alle lett. a), c), d) del presente articolo.

Per i casi di cui alle lettere a), c), d), la perdita della qualità di associato ha effetto dalla data della delibera.

Per il caso di cui alla lett. b), la perdita della qualità di associato viene accertata con delibera del Consiglio

Direttivo ed ha effetto immediato.

Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può richiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 - DEGLI ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organismo di Vigilanza;
- f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 12 - DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dell'Associazione è composta dai Delegati eletti dai Comitati di razza nel numero stabilito dal Comitato Direttivo, con vincolo di mandato.

Ogni delegato a partecipare all'Assemblea Generale ha diritto ad un voto. Non è ammessa la delega tra i delegati.

L'Assemblea Generale deve essere convocata presso la sede legale, o in altra località del territorio nazionale stabilita dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ed

ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. La convocazione può, con delibera motivata di Consiglio Direttivo, essere differita oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma, in ogni caso, non oltre il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea viene inoltre convocata su richiesta dell'Organo di Controllo o su richiesta motivata degli associati rappresentanti almeno un decimo del numero totale degli stessi.

La convocazione è inviata dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vice-Presidente, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai componenti dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza in prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica di Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, persone di particolari

competenze.

Alle sedute dell'Assemblea Generale, partecipano inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia.

ART. 13 - DEI QUORUM ASSEMBLEARI

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, l'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di delegati che rappresenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei delegati presenti.

Per modificare lo statuto occorre che siano presenti un numero di delegati che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti un numero di delegati che rappresenti almeno 2/3 (due terzi) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e i loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di

delegati che rappresenti almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, fatte salve quelle inerenti le elezioni dei componenti degli Organi associativi.

Della adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare il numero, nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare i membri elettivi dell'Organo di Controllo, e del Collegio dei Probiviri di propria competenza;
- c) nominare il Presidente dell'Organo di Controllo;
- d) approvare il Regolamento Associativo previo parere preventivo vincolante del MIPAAFT;
- e) nominare se ne ricorra il caso un Revisore legale dei conti o affidare tale incarico a Società esterna abilitata allo scopo;
- f) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le azioni che deve svolgere l'Associazione;
- g) determinare il rimborso delle spese ai componenti il Consiglio Direttivo;
- h) determinare, nei limiti di legge, l'emolumento dell'Organo

di Controllo;

i) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto;

l) deliberare su ogni altra materia ad essa demandata dallo Statuto o dalla legge.

m) deliberare in merito all'adesione o recesso a Federazioni, Enti e organismi nazionali, esteri ed internazionali aventi scopi affini.

ART. 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in apertura è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice-Presidente più anziano tra quelli presenti. In caso di assenza di questi presiederà l'assemblea il Consigliere più anziano d'età e, in assenza anche di Consiglieri, dal Delegato più anziano in età.

Il Presidente dell'Associazione o, chi ne fa le veci, invita quindi l'assemblea a nominare il proprio Presidente.

Assume le funzioni di segretario il Direttore Generale e, in sua assenza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 16 - DEI COMITATI DI RAZZA

I Comitati di razza sono costituiti da tutti i soci dell'Associazione con residenza o sede legale nel territorio di competenza. I Comitati di razza sono costituiti a livello Regionale ove vi siano più di 10 (dieci) allevatori soci e a livello Interregionale ove non si raggiunga tale numero di

Soci. Al fine di assicurare che ogni Socio possa esercitare il Suo diritto di partecipare alla vita associativa, gli allevatori di una Regione che non raggiunga il numero minimo di Soci sufficiente a costituire un Comitato di razza hanno diritto di poter scegliere se costituire un Comitato di razza interregionale con i Soci di Regioni contermini o di essere aggregati a Comitato di razza di Regione contermini o più vicina. In mancanza di scelte percorribili e coerenti da parte dei Soci, decide in merito il Consiglio direttivo. I Comitati di razza possono essere al massimo una per Regione.

Possono partecipare al Comitato di razza tutti i soci appartenenti a tale Comitato regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con quanto previsto all'art. 7 del presente Statuto.

Ogni Socio partecipante ha diritto ad un voto fino a 10 (dieci) capi iscritti di cui all'Art. 5 e a 2 (due) voti oltre tale numero.

I Comitati di razza sono convocati dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai soci aventi sede nel territorio e mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'indicazione degli argomenti da

trattare.

I Comitati di razza sono presieduti dal Presidente, o, in sua assenza, da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento del Consigliere, ciascun Comitato di razza è presieduto dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Ha funzione di Segretario dell'Assemblea Separata Territoriale il Direttore Generale dell'Associazione, o persona da Lui designata.

Il Comitato di razza è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

È ammessa la delega, ma ogni associato non può, nel Comitato di razza, rappresentare per delega più di 1 (uno) socio. La delega, per essere valida, deve risultare da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione del Comitato di razza e deve essere rimessa al Presidente del Comitato di razza. La delega non può essere conferita ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo dell'Associazione, né ai dipendenti della stessa.

Ciascun Comitato di razza elegge i delegati all'Assemblea

Generale, i quali durano in carica fino all'espletamento dell'Assemblea Generale per la quale sono delegati ed esprimono i diritti di voto loro spettanti con vincolo di mandato ricevuto dai rispettivi Comitati di razza. I Comitati di razza che rappresentano più di 100 (cento) capi iscritti di cui all'Art. 5 del Libro Genealogico hanno diritto a due delegati. Tutti gli altri ad un Delegato.

Possono essere delegati all'Assemblea Generale solo i soci dell'Associazione in regola con quanto previsto all'art. 7 dello Statuto.

I Comitati di razza costituiscono inoltre il luogo di confronto tra gli associati della relativa area territoriale e, salvo che per la nomina dei delegati all'Assemblea Generale, hanno compiti consultivi e promozionali.

I Comitati di razza nominano i candidati ai diversi Organi associativi in ragione di un candidato per ogni Organo associativo di competenza dell'Assemblea generale. Per il Consiglio direttivo il candidato deve appartenere al Comitato di razza che lo designa. La determinazione dei Candidati è effettuata a maggioranza dei voti presenti e rappresentati ed è oggetto di votazione segreta. Al Consiglio direttivo possono essere candidati solo Soci in regola con i pagamenti di quote e servizi e appartenenti allo stesso Comitato.

I Comitati di razza non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

ART. 17 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea generale. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, partecipano inoltre alle sedute, senza diritto di voto il Direttore Generale dell'Associazione e le persone di particolare competenza che la Presidenza riterrà opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assistono alle sedute del Consiglio Direttivo i componenti dell'Organo di Controllo.

Alle sedute del Consiglio Direttivo, partecipano inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.

Funge da segretario del Consiglio Direttivo il Direttore Generale dell'Associazione o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- b) nominare, tra i propri componenti, sino ad un massimo di 2 (due) Vicepresidenti qualora lo ritenga opportuno;
- c) fissare la data dell'Assemblea Generale dell'Associazione;
- d) individuare i territori di riferimento dei Comitati di razza;
- e) fissare le date dei Comitati di razza e nominare i propri componenti incaricati di presiederle;
- f) deliberare in merito alla determinazione del numero di delegati per ogni Comitato di razza;
- d) nominare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale;
- e) deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
- f) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 10;
- g) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'Associazione;
- h) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- i) deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle Sezioni di Territorio;
- j) determinare le quote ed i costi di cui all'art. 7 dello Statuto;
- k) determinare le tariffe dei servizi istituzionali;
- l) amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti

gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non demandati all'assemblea;

m) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

n) adottare il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;

o) deliberare sullo stare in giudizio;

p) nominare il Direttore Generale dell'Associazione;

q) può delegare al Presidente o ad un Vicepresidente parte dei propri compiti;

r) deliberare sull'eventuale costituzione di Enti e organismi che abbiano finalità compatibili con l'oggetto Statutario;

s) determinare l'organico del personale e il relativo trattamento economico;

t) nominare e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti;

u) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea dallo statuto o dalla legge.

ART. 19 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno dallo stesso Presidente, o chi ne fa le veci, presso la sede dell'Associazione o anche in altre località; è convocato anche quando ne faccia richiesta l'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in

audioconferenza o videoconferenza a condizione che:

- i. i partecipanti possano essere identificati;
- ii. il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- iii. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da Segretario il Direttore Generale dell'Associazione o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto.

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio stesso decadono dalla carica e vengono sostituiti

da nuovi membri nominati dal Consiglio Direttivo medesimo ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

Dell'adunanza è redatto tempestivamente su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

La carica dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuita.

A detti componenti spetta, da parte dell'Associazione, il rimborso delle spese di viaggio.

ART. 20 - DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il consigliere più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un componente del Consiglio Direttivo espressamente delegato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di

cui agli artt. 2397 e 2399 del codice civile, eletti dall'Assemblea Generale, la quale nomina il Presidente ai sensi dell'art. 2398 del Codice Civile.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Organizzazione e sul concreto funzionamento, con i doveri ed i poteri stabiliti dagli artt. 2403, 2403-bis, 2405, 2406, 2407, 2408 e 2409 del codice civile.

Il compenso dell'Organo di Controllo, del Presidente e del Revisore Legale viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Il componente dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni degli Organi sociali, decade dall'ufficio ai sensi dell'art. 2405 comma 2 del codice

civile.

Ai sensi dell'articolo 2405 comma 1 del codice civile, l'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 2429 comma 1 del codice civile, all'Organo di Controllo deve essere consegnato il progetto di bilancio e relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione.

ART. 22 - ORGANISMO DI VIGILANZA

Se attivato, l'Organismo di Vigilanza (in breve anche "O.d.V.") è Collegiale o monocratico ed è nominato dall'assemblea. Se collegiale, sarà composto da tre membri, di cui uno indicato dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e due dall'assemblea nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla Legge. Il Presidente del O.D.V. è nominato dall'Assemblea.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Organizzazione.

Il compenso dell'O.d.V. viene fissato dall'assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

ART. 23 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

ART. 24 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri di cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e due eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, di natura non patrimoniale, è devoluta, anche in base al disposto del Regolamento UE 2016/1012, all'esame di un collegio dei probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita salvo il rimborso delle spese.

Titolo IV - PERSONALE E UFFICI

ART. 25 - DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale dirige l'attività dell'Organizzazione,

ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede e del cui buon funzionamento è responsabile.

Ha la responsabilità del personale e stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, propone tutti i relativi provvedimenti ivi compresi i provvedimenti disciplinari da adottare a cura del Consiglio direttivo.

Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

Il Consiglio Direttivo - con apposita procura - può delegare al Direttore Generale specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

**Titolo V - PATRIMONIO SOCIALE - PROVENTI ASSOCIATIVI -
ESERCIZIO SOCIALE - SCIoglimento**

ART. 26 - DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi corrisposti dai Soci al momento della loro

iscrizione in base all'ART. 7, comma a);

b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;

c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione. Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

ART. 27 - DEI PROVENTI

I proventi associativi sono costituiti:

a) dai contributi di cui all'art. 7 comma da b) ad e);

b) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;

c) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci;

d) dagli interessi del patrimonio.

ART. 28 - DELL'ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno:

esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere predisposto il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre secondo quanto previsto dall'art. 19 lettera m), all'Assemblea Generale insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo; per quest'ultimo le relazioni sono limitate al solo bilancio consuntivo.

Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio

sociale non potrà dar luogo ad utili distribuibili o disponibili. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

ART. 29 - DELLO SCIoglimento E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti il Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia ed il Ministero Economia e Finanza, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia è competente il Foro di Verona.

Titolo VI - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME TRANSITORIE

ART. 31 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 32 - NORME TRANSITORIE

1. Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione.

2. Gli allevatori proprietari di soggetti iscritti al Libro Genealogico Registri Stalloni e Fattrici e iscritti al libro genealogico della razza attraverso le ARA/AIPA/APA, salvo espressa volontà di recesso, da comunicarsi entro 90

(novanta) giorni dall'approvazione del presente statuto, risultano di fatto soci dell'Associazione. Gli allevatori saranno informati del loro stato di Soci di fatto in modo che dispongano di un tempo sufficiente ad esprimere l'eventuale recesso. Inoltre, sarà data ampia comunicazione sul sito istituzionale.

3. Per effetto delle modifiche adottate, gli Organi Associativi in carica, per gli affari ordinari, al momento dell'approvazione del presente Statuto, decadono al momento della nomina da parte dell'Assemblea dei nuovi Organi, da effettuarsi entro giugno 2019. La convocazione dell'Assemblea può, con delibera motivata del Comitato Direttivo e del Collegio dei sindaci, essere differita oltre il primo semestre.

4. L'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2018 sarà effettuata secondo le modalità stabilite dal presente statuto, corredata dalla consueta relazione del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale riportanti, tra l'altro, il passaggio da soci "associazioni" a soci "allevatori".